Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio
Pianificazione Territoriale e Mobilità

MODALITÀ OPERATIVE PER LA DOMANDA E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI TEMPORANEI PER NEOGENITORI

Art. 1 – Oggetto

Rilascio del Contrassegno Identificativo Temporaneo (CIT) per l'esenzione dal pagamento della sosta veicolare nelle aree comunali regolamentate a tariffazione oraria.

Art. 2 - Soggetti aventi diritto e condizioni per il rilascio

Il CIT è concesso ai genitori e/o a chi esercita la potestà genitoriale sul bambino nato e, limitatamente alla madre, fin dal terzo mese di gravidanza.
Ai fini del rilascio del CIT ai sopracitati soggetti, è necessario che questi siano in possesso della patente di guida di cat. B (o superiore) in corso di validità e della residenza nel Comune di Casalecchio di Reno (è sufficiente aver presentato la dichiarazione di residenza).

Art. 3 – Durata

Il CIT ha validità dalla data di rilascio fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Qualora il CIT sia richiesto prima della nascita, la data di scadenza sarà un anno dopo la data di nascita presunta del bambino, attestata dal certificato ginecologico.

Art. 4 – Modalità di rilascio e utilizzo

Il CIT può essere rilasciato ai soggetti aventi diritto, previa richiesta scritta su apposito modulo (allegato 1) a partire dal terzo mese di gravidanza della madre, così come deve risultare dal certificato redatto da un medico specialista in ginecologia da consegnare al momento della domanda.
Il CIT può essere richiesto anche dopo la nascita del bambino fino al compimento di 1 anno di età.
Per ogni nascita sarà rilasciato un solo CIT, anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.
Il CIT è rilasciato dallo Sportello "Semplice" del Comune di Casalecchio di Reno.

Art. 5 – Documentazione necessaria al rilascio

- Modulo di domanda del CIT compilato e firmato dal richiedente
- Copia della patente di guida di categoria B o superiore di ciascun avente diritto
- Prima della nascita del bambino: certificazione medica attestante la gravidanza da almeno 3 mesi e la data presunta di nascita del bambino redatto da un medico specialista in ginecologia

- Dopo la nascita del bambino: dichiarazione sostitutiva di certificazione della nascita del bambino

Art. 6 – Modalità di utilizzo

Il CIT deve essere esposto all'interno dell'auto in modo che siano chiaramente visibili dall'esterno il numero di contrassegno e le date di rilascio e di scadenza.
I titolari del contrassegno devono esibire il CIT e la patente di guida al personale autorizzato (agente di Polizia Locale e ausiliario della sosta) che ne faccia richiesta.
Il CIT è strettamente legato al trasporto della madre in gravidanza o del bambino, qualora sia stato rilasciato dopo la nascita.
In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste del Codice della Strada per omissione nel pagamento della tariffa e nella relativa esposizione del titolo.
Prima della nascita del bambino il CIT può essere utilizzato solo dalla madre in stato di gravidanza.
Dopo la nascita, l'uso del CIT è consentito alle sole persone titolari che siano conducenti e in presenza del bambino.
Il CIT non è cedibile ed è da ritenersi strettamente personale.

Art. 7 – Smarrimento, furto, deperimento e cambio patente

In caso di smarrimento o furto, potrà essere richiesto un nuovo CIT, previa presentazione della denuncia di smarrimento o furto.
In caso di modifica del numero della patente di guida dei titolari o di deperimento del CIT, ne potrà essere richiesto un duplicato, previa consegna del CIT da sostituire.

Art. 8 – Caratteristiche del contrassegno

Fronte del contrassegno

Retro del contrassegno

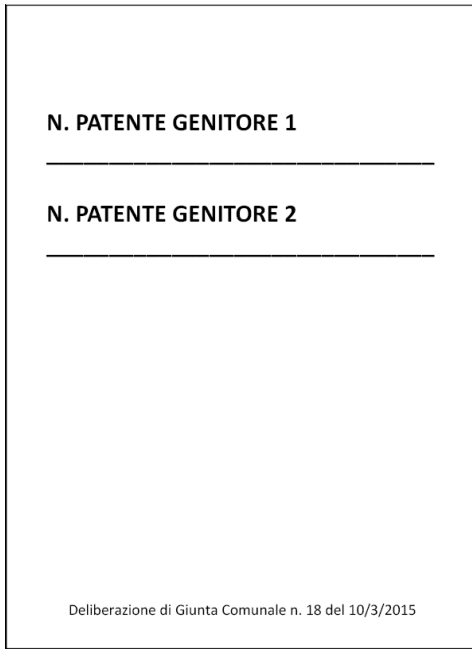

tel. 051 598 286 – fax 051 598 200 – traffico@comune.casalecchio.bo.it

tel. 051 598 286 – fax 051 598 200 – traffico@comune.casalecchio.bo.it